

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
PRINCIPI E NORME PER L'EDUCAZIONE, L'ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 *Oggetto*

Art. 2 *Principi generali*

Art. 3 *Finalità*

TITOLO II - IL SISTEMA REGIONALE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4 *Interventi a favore dell'infanzia*

Art. 5 Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche **Innovazione e arricchimento didattico e curricolare**

Art. 6 *Valorizzazione del patrimonio culturale e plurilingue linguistico della Sardegna*

Art. 7 *Interventi per l'integrazione dei diversamente abili delle persone in situazione di svantaggio fisico e psichico*

Art. 8 *Persone in stato situazione di disagio*

Art. 9 Arricchimento dell'offerta formativa **Formazione degli insegnanti e sostegno alle innovazioni didattiche e curricolari**

Art. 10 *Interventi per il diritto allo studio*

Art. 11 **Sussidio economico per la frequenza e borse di studio**

Art. 12 *Scambi interculturali*

Art. 13 *Rete scolastica*

Art. 14 *Orientamento*

Art. 15 *Libretto formativo del cittadino*

Art. 16 *Edilizia scolastica*

Art. 17 *Interventi di integrazione fra istruzione e formazione professionale* ELIMINATO

Art. 18 *Istruzione e formazione tecnica superiore*

Art. 19 *Formazione permanente ed educazione degli adulti*

Art. 20 *Università della terza età*

Art. 21 **L'istruzione e** *La formazione professionale*

Art. 22 **L'istruzione e** *Formazione **professionale** iniziale*

Art. 23 *Formazione superiore*

Art. 24 *Formazione continua*

Art. 25 *Formazione nella Pubblica amministrazione*

Art. 26 *Qualità del servizio*

Art. 27 *Accreditamento*

Art. 28 *Autorizzazione e riconoscimento di altre attività*

Art. 29 *Accertamento delle competenze professionali*

Art. 30 *Certificazione dei percorsi formativi*

Art. 31 *Albo regionale dei formatori*

Art. 32 *Centri Regionali di Eccellenza*

Art. 33 *Distretti formativi*

Art. 34 *Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale*

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE

Art. 35 *Funzioni e compiti della Regione*

Art. 36 *Funzioni e compiti degli Enti Locali*

Art. 37 *Collaborazione istituzionale e partecipazione sociale*

Art. 38 Consiglio scolastico regionale *Conferenza regionale per il sistema formativo*

Art. 39 Conferenza regionale e Consulte regionali

Art. 40 Consigli provinciali per il sistema formativo e Conferenze provinciali di coordinamento

Art. 41 Monitoraggio e valutazione

Art. 42 Sistema informativo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Norme transitorie

Art. 44 Decorrenza e abrogazioni

Art. 45 Norma finanziaria

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'	Eliminazioni: <u>sottolineato rosso</u> , aggiunte: V e grassetto blu ; commenti: - " <i>corsivo verde</i> ".
---	---

Art. 1 Oggetto	Emendamenti e Commenti
-----------------------	------------------------

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne, dei bambini e delle bambine, dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto sardo, detta i principi generali cui si ispira la legislazione della Regione Autonoma della Sardegna in materia di educazione, istruzione e formazione professionale e disciplina l'esercizio delle relative funzioni amministrative.	
--	--

Art. 2 Principi generali	
---------------------------------	--

1. La Regione identifica la conoscenza come fattore fondamentale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, per una presenza consapevole e solidale nella vita sociale e lavorativa, nonché per la crescita culturale e lo sviluppo economico della comunità sarda. 2. In coerenza con le politiche formative europee V per la società della conoscenza e la qualificazione delle risorse umane, la Regione pone la persona al centro delle proprie politiche e garantisce ad ognuno, per l'intero arco della vita, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione in condizione di pari opportunità ed uguaglianza formale e sostanziale. 3. La Regione assume <u>l'ordinamento nazionale dell'istruzione</u> V come riferimento della presente legge e promuove sul proprio territorio la qualificazione <u>del sistema nazionale dell'istruzione, in particolare della scuola pubblica</u> V .	2. In coerenza con le politiche formative europee, compatibili con l'art.33 della Costituzione , per la società della conoscenza e la qualificazione delle risorse umane, la Regione pone la persona al centro delle proprie politiche - " <i>Va rifiutato, sulla base della Costituzione, l'adeguamento generico alle politiche europee, che contengono anche una interpretazione della sussidiarietà come finanziamento prioritario e integrale dei servizi privati con risorse pubbliche a scapito dei servizi pubblici, incostituzionale, inaccettabile e distruttiva</i> ". 3. La Regione assume gli articoli 33, 34, 116, 117, 118 e 119 della Costituzione come riferimento della presente legge e promuove sul proprio territorio la qualificazione e la integrazione di tutte le attività di istruzione e di istruzione professionale, riconoscendole come ordini e gradi
---	---

<p>Sostiene lo sviluppo di un sistema formativo integrato fondato sull'unitarietà, sul pluralismo e sulla specificità ed autonomia delle singole componenti e ne favorisce il coordinamento con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi, dell'impiego e dell'educazione non formale. Valorizza il ruolo degli Enti Locali e delle autonomie funzionali.</p>	<p>della scuola pubblica. Definisce la scuola dell'infanzia, elementare, secondaria di primo e secondo grado ovvero l'istruzione professionale iniziale fino ai 18 anni di età, come istruzione di base obbligatoria e gratuita. Sostiene lo sviluppo di un sistema formativo integrato fondato sull'unitarietà</p> <p><i>- "Va rifiutata, sulla base dell'art.117 della Costituzione, la subalternità in toto alle leggi nazionali, specie alle norme privatistiche di smantellamento del servizio pubblico, come, tra le altre, il sistema di istruzione pubblico-privato, il sistema scuola-formazione professionale (privata) e il riordino dei cicli previsto dalla L.53. Le competenze attribuite dagli art. 116, 117, 118 e 119 possono senz'altro essere utilizzate per rispettare gli art. 33 e 34 e interpretarli in senso migliorativo, eliminando i profili di incostituzionalità delle norme nazionali citate, estremamente dannose per la Sardegna come mostrano i dati degli ultimi 10 anni. Questa scelta è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso democratico l'intera legge regionale e per affermare la sovranità della Regione, realizzando le condizioni per lo sviluppo civile".</i></p>
--	---

<p>Art. 3 Finalità</p>	
-------------------------------	--

<p>1. La Regione e gli Enti Locali indirizzano le proprie azioni ad elevare i livelli di istruzione, almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale; a migliorare le competenze di ogni persona in funzione dell'adattabilità all'evoluzione dei saperi nella società della conoscenza. Sostengono il successo scolastico e formativo fin dalla prima infanzia e rimuovono gli ostacoli di ordine economico, sociale, psicofisico e culturale V che ne impediscono il raggiungimento per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.</p> <p>2. La Regione e gli Enti Locali mirano, in particolare, a conseguire:</p> <p>a) lo sviluppo della qualità dell'istruzione pubblica mediante la valorizzazione del ruolo sociale degli insegnanti, delle autonomie scolastiche ed universitarie e della loro reciproca interazione nonché del patrimonio culturale e plurilingue V della Sardegna;</p> <p>b) la qualificazione e l'adeguata diffusione territoriale dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle aree deboli e a rischio di spopolamento, anche mediante la progressiva estensione del tempo pieno e</p>	<p>..... e rimuovono gli ostacoli di ordine economico, sociale, psicofisico, culturale, di genere e di etnia che ne impediscono il raggiungimento per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.</p> <p>del patrimonio culturale e linguistico della.....</p> <p><i>- "Plurilingui sono le persone non i patrimoni".</i></p> <p>b) la qualificazione e l'adeguata diffusione territoriale dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle aree deboli e a rischio di spopolamento, anche mediante la progressiva</p>
--	--

<p>lungo V nelle scuole e degli istituti comprensivi e globali;</p> <p>c) il sostegno alla frequenza e al proseguimento degli studi nell'istruzione pubblica e alla continuità didattica tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché al diritto allo studio specie per gli studenti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate e a quelli capaci e meritevoli;</p> <p>V</p> <p>d) l'integrazione delle persone diversamente abili Ve in stato V di disagio, anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie, delle associazioni, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore;</p> <p>e) l'adeguamento dell'offerta formativa alle esigenze di nomadi e immigrati, per i quali si applicano le disposizioni della presente legge in condizione di parità nel riconoscimento e nel rispetto delle diverse identità;</p> <p>f) la qualificazione del sistema della V formazione professionale V;</p> <p>g) l'educazione degli adulti e la formazione continua e permanente;</p> <p>h) l'integrazione tra istruzione e formazione professionale nel riconoscimento dell'autonomia e della dignità dei due percorsi.</p>	<p>estensione del tempo pieno e prolungato nelle scuole e degli istituti comprensivi e globali;</p> <p>- <i>“ Il tempo lungo è riduttivo rispetto a quello prolungato ”.</i></p> <p>C bis) l'innalzamento del livello della istruzione, della formazione, e delle competenze culturali minime della popolazione adulta, sostenendo e diffondendo i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e, anche in integrazione con essi, i corsi serali per adulti delle scuole secondarie di secondo grado e degli Istituti professionali pubblici;</p> <p>- <i>“l'EdA da svolgersi nei Ctp e negli istituti pubblici va resa fruibile da tutta la popolazione adulta”.</i></p> <p>d) l'integrazione delle persone in situazione di svantaggio fisico e psichico e in situazione di disagio, anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie, delle associazioni, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore;</p> <p>- <i>“Questa definizione corrisponde alle indicazioni delle persone e delle associazioni interessate”.</i></p> <p>f) la qualificazione del sistema della istruzione e formazione professionale in primo luogo di quella pubblica;</p> <p>- <i>“ La materia a esclusiva competenza regionale è detta “della istruzione e della formazione professionale” nell'art.117 della Costituzione e non può essere ridotto alla FP, tanto meno a quella tradizionale delle agenzie private finanziate integralmente da Regione, Stato ed Europa”.</i></p> <p>h) ELIMINATO INTEGRALMENTE</p> <p>- <i>“Questo punto si presta ad interpretazioni equivoche a danno dei servizi educativi pubblici”.</i></p>
--	---

<p>TITOLO II - IL SISTEMA REGIONALE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE</p>	
--	--

<p>Art. 4 <i>Interventi a favore dell'infanzia</i></p>	
---	--

<p>1. La Regione garantisce a tutti i bambini, dalla nascita ai sei anni, il diritto ad avere pari opportunità di cura, relazione e gioco, di educazione e istruzione e a sviluppare pienamente le loro potenzialità di apprendimento, autonomia e creatività, in un idoneo contesto affettivo, ludico e cognitivo. I nidi e le</p>	
---	--

<p>scuole dell'infanzia concorrono ai processi di educazione e di sviluppo del bambino V nel rispetto delle identità individuali, culturali V e religiose.</p> <p>2. A tal fine la Regione e gli Enti Locali perseguono:</p> <p>a) la diffusione V della scuola pubblica dell'infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale di educazione e istruzione V;</p> <p>b) l'incremento e la diffusione sul V territorio regionale dei micronidi, degli asili nido V e delle scuole per l'infanzia anche attraverso la promozione di nidi nelle aziende e nella pubblica amministrazione;</p> <p>c) il potenziamento dei servizi sociali e ludico-ricreativi, attraverso la realizzazione di un sistema integrato per l'infanzia a dimensione territoriale;</p> <p>d) il sostegno della continuità educativa tra l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo dell'istruzione, favorendo anche, tramite l'intesa fra singole istituzioni scolastiche ed Enti Locali, la presenza di nidi e scuole dell'infanzia negli stessi edifici scolastici, particolarmente nelle aree soggette a fenomeni di spopolamento.</p> <p>3. La Regione, attraverso i Comuni, concorre a sostenere la frequenza dei bambini presso le scuole pubbliche dell'infanzia anche mediante contributi per i servizi di trasporto, compresa l'attività di accompagnamento, per i servizi V di mensa, per l'acquisto di materiale didattico e ludico, di attrezzature e arredi.</p> <p>4. La Regione, per favorire la diffusione dei servizi educativi per l'infanzia, può sostenere le scuole materne non statali.</p> <p>5. La Giunta regionale, nel Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, definisce i requisiti strutturali e di qualità del servizio nonché le procedure per l'accreditamento di soggetti privati che intendano istituire o gestire servizi educativi per l'infanzia, definisce, altresì, le modalità per l'erogazione dei contributi.</p>	<p>.....di sviluppo del bambino/a nel rispetto delle identità individuali, culturali, etiche e religiose.</p> <p>a) la diffusione in tutto il territorio regionale della scuola pubblica dell'infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale di educazione e istruzione, rendendola effettivamente fruibile da tutti/e i/le bambini/e in età tra i 3 e i 6 anni;</p> <p>b) la diffusione in tutto il territorio regionale degli asili nido territoriali pubblici, rendendoli effettivamente fruibili da tutti/e i/le bambini/e in età tra 0 e 3 anni;</p> <p><i>-“ Le scuole materne pubbliche e i nidi pubblici devono essere aperti in tutti i comuni e in tutti i quartieri, con orari compatibili con il lavoro dei genitori, indipendentemente dalla presenza di scuole private, senza legare i nidi alle aziende e senza finanziamenti pubblici a scuole e servizi privati tanto meno in quanto sostitutivi di quelli pubblici come nella normativa vigente prima di questa Legge . Questa scelta corretta e lungimirante deriva da quanto disposto nell'art. 3 riscritto in piena coerenza con lo spirito e la lettera della Costituzione oltre che dei bisogni civili dei sardi. Si può prevedere un percorso transitorio rispetto alla normativa precedente (vedi art. 43) “.</i></p> <p>....per i servizi di accoglienza e di mensa,</p> <p>4. ELIMINATO INTEGRALMENTE <i>-“ Come sopra “.</i></p>
--	--

<p>Art. 5 <i>Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche</i></p>	<p>Art. 5 Innovazione e arricchimento didattico e curricolare</p>
---	--

<p>1. La Regione, a garanzia della libertà d'insegnamento e del pluralismo culturale, valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche pubbliche. Riconosce alle stesse competenza tecnica in materia di <i>curricola</i> didattici e concorre a definire con esse i requisiti e le priorità nell'ambito della quota di</p>	<p>1. La Regione, d'intesa con gli Enti Locali, avvalendosi del Consiglio scolastico regionale e dei Consigli provinciali per il sistema formativo di cui agli art.38 e 40, incentiva la creazione di reti e consorzi tra le istituzioni scolastiche autonome, cui riconosce competenza esclusiva in</p>
---	---

<p>competenza regionale .</p> <p><u>2. La Regione, d'intesa con gli Enti Locali e l'Ufficio Scolastico Regionale, incentiva la creazione di reti e consorzi tra le istituzioni scolastiche e la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e territoriali.</u></p> <p><u>Concorre con propri finanziamenti al sostegno di interventi nelle seguenti aree prioritarie:</u></p> <p><u>a) prevenzione della dispersione scolastica e del disagio sociale, realizzate anche in collaborazione con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi e con l'associazionismo del territorio, per aumentare il numero dei diplomati;</u></p> <p><u>b) sperimentazione di metodologie didattiche, disciplinari e di ricerca pedagogica innovative, anche con utilizzo di nuove tecnologie, per arricchire l'offerta formativa, migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento ed elevare le competenze degli studenti specie in ambito scientifico;</u></p> <p><u>c) attività di orientamento, di cui all'art. 14, comma 2 della presente legge, e per il recupero dei debiti formativi;</u></p> <p><u>d) formazione e aggiornamento del personale in servizio.</u></p> <p><i>- “ Gli art. 5 e 9 devono essere riuniti e semplificati: la Regione promuove, finanzia e coordina, le scuole propongono, elaborano e decidono. I consigli elettivi di cui agli artt. 38 e 40 riscritti, istruiscono i provvedimenti e tutelano gli operatori delle autonomie scolastiche dalla lontananza dei politici e dall'autoritarismo e dall'opportunità delle burocrazie e dei Dirigenti”.</i></p> <p><i>- “La competenza educativa e culturale e non tecnica deve essere riconosciuta pienamente alle scuole. 20 alunni/classe sono decisivi contro la dispersione, in più si deve attribuire al servizio pubblico i mezzi e gli elementi di flessibilità e innovazione che l'art.17, che va abrogato, intende attribuire ai percorsi integrati con gli Enti privati. La definizione degli organici funzionali d'istituto allargati è indispensabile per conseguire risultati efficaci, stabili e generalizzati”.</i></p> <p><i>- “Va evitato l'azzeramento in atto delle seconde e terze lingue e generalizzato davvero l'inglese”.</i></p>	<p>materia di innovazione didattica e curricolare, e promuove in collaborazione con esse e con propri finanziamenti anche in concorso con finanziamenti statali ed europei, la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:</p> <p>a) la prevenzione della dispersione scolastica e del disagio sociale, con l'istituzione di organici funzionali stabili allargati, la formazione di classi di massimo 20 alunni nelle aree e nelle fasce a rischio di dispersione e con interventi di innovazione didattica flessibili, anche individualizzati, con metodologie innovative e comprendenti l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini, l'utilizzo di laboratori specializzati, realizzati anche in collaborazione con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi e con l'associazionismo del territorio, per aumentare il numero dei diplomati;</p> <p>b) l'innovazione e la sperimentazione pedagogica, didattica e organizzativa per favorire il successo scolastico, nonché l'innalzamento delle competenze, con la definizione di organici funzionali d'istituto allargati adeguati ai progetti, per arricchire l'offerta formativa, migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento ed elevare le competenze degli studenti specie in ambito scientifico;</p> <p>c) l'attivazione di innovazioni didattiche e curricolari anche in collaborazione con i centri di servizi culturali pubblici, e con operatori qualificati in ambito psico-pedagogico, terapeutico, culturale, sociale, sportivo, artistico, scientifico-tecnologico, e con loro associazioni;</p> <p>d) la diffusione e l'utilizzo di tecnologie informatiche e delle reti di telecomunicazione;</p> <p>e) l'apprendimento e la conoscenza delle lingue straniere comprese la seconda e la terza lingua comunitaria come previsto dalle direttive europee;</p> <p>f) le attività di orientamento e per il recupero dei debiti formativi.</p>
--	---

<p>Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale e plurilingue V della Sardegna</p>	<p>Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna</p>
<p>1. La Regione, nell'ambito del dettato costituzionale, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e della L. n. 482/1999, valorizza e</p>	<p>1. La Regione, nell'ambito del dettato costituzionale, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e della L. n. 482/1999,</p>

<p>sostiene, a partire dalla scuola dell'infanzia, la conoscenza V del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico e plurilingue V della Sardegna, nel rispetto delle capacità linguistiche iniziali di ciascuno, operando per un loro graduale ampliamento V.</p> <p>2. A tal fine promuove i seguenti interventi:</p> <p>a) formazione e aggiornamento degli insegnanti, su iniziativa delle scuole, da svolgersi in collaborazione con le Università, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e l'associazionismo professionale docente;</p> <p>b) progettazione curricolare, studio, ricerca e sperimentazione didattica nel quadro di una gestione unitaria e integrata della quota regionale di curricula;</p> <p>c) raccolta, catalogazione, diffusione in rete di quanto realizzato dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative in riferimento alla cultura materiale e immateriale del popolo sardo.</p>	<p>valorizza e sostiene, a partire dalla scuola dell'infanzia, la conoscenza della lingua sarda nelle sue diverse varianti, nonché dell'algherese e del tabarchino e del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Sardegna, nel rispetto delle capacità linguistiche iniziali di ciascuno, operando per un loro graduale ampliamento, promuovendo in ogni ordine di scuola, con le modalità di cui all'art. 5 ed all'art.9, integrazioni dei programmi e dei curricula .</p> <p><i>-“La valorizzazione delle peculiarità linguistiche e culturali va integrata e gestita con le stesse modalità delle innovazioni dell'art.5; per la stessa ragione la formazione degli insegnanti e la progettazione didattica e curricolare vanno riferite a tutte le innovazioni e trattate a parte, perciò le trasferiamo all'art. 9 riscritto integralmente. Per evitare ambiguità sulla lingua proponiamo la formula ampia su indicata: non si può rinnegare (con la generica e scorretta dicitura di patrimonio plurilingue) il valore culturale, antropologico, simbolico e storico-politico della lingua sarda e la connessa autostima dei sardi; inoltre va finalmente rispettato il bilinguismo funzionale di molti studenti, nonché l'utilità della sua conoscenza anche da parte dei non parlanti, per il riconoscimento delle peculiarità dell'italiano regionale e per un corretto apprendimento linguistico; infine l'ambiente ha un valore più ampio del solo paesaggio”.</i></p>
--	--

<p>Art. 7 Interventi per l'integrazione <u>dei diversamente abili</u></p>	<p>Art. 7 Interventi per l'integrazione delle persone in situazione di svantaggio fisico e psichico</p>
--	---

<p>1. La Regione, di concerto con le scuole, le agenzie formative accreditate, gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali e le famiglie, promuove interventi diretti a garantire il pieno esercizio del diritto V all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di tutte le persone diversamente abili V.</p> <p>2. Tali V interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati, nell'ambito delle rispettive competenze, fra Enti Locali, istituzioni scolastiche, V agenzie formative accreditate, Aziende Sanitarie Locali.</p>	<p><i>-“ La dicitura diversamente abili è contestata da molte persone coinvolte e dalle loro associazioni, ci sembra più corretta la definizione qui utilizzata”.</i></p> <p>..diritto all'informazione, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di tutte le persone in situazione di svantaggio fisico e psichico, organizzando specifici servizi a ciò destinati e assicurando la disponibilità in tutto il sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale di organici degli insegnanti di sostegno corrispondenti ai bisogni accertati.</p> <p><i>-“La definizione degli organici è indispensabile per garantire i diritti”.</i></p> <p>2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma fra Enti Locali, istituzioni scolastiche, centri di servizi culturali pubblici, agenzie formative accreditate,</p>
--	---

<p>Sono finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici e della V formazione professionale con quelli sanitari, sociali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.</p> <p>3. A tal fine, la Regione, istituisce un fondo unico per l'integrazione scolastica e formativa dei diversamente abili V, da destinarsi agli Enti Locali, per la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché per personale aggiuntivo idoneo a favorire l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.</p>	<p>.....dei servizi scolastici e della istruzione e formazione professionale con</p> <p>....l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di svantaggio fisico e psichico, da destinarsi agli Enti Locali....</p>
--	--

Art. 8 <i>Persone in stato di disagio</i>	<i>Persone in situazione di disagio</i>
---	--

<p>1. La Regione e gli Enti Locali, anche in concorso con finanziamenti statali ed europei, V sostengono interventi volti a garantire:</p> <p>a) la continuità scolastica ed educativa fra scuola ed ospedale e fra scuola e struttura sociosanitaria, anche attraverso reti di telecomunicazione;</p> <p>b) il recupero scolastico, formativo, l'orientamento e l'inserimento nel sistema educativo e nel mondo del lavoro di minori e adulti sottoposti a misure restrittive, di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico o collegato con dipendenze e di adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti.</p> <p>3. La Regione e gli Enti Locali sostengono, inoltre, azioni a favore dell'integrazione scolastica e della mediazione culturale per i nomadi e gli immigrati.</p>	<p>1. La Regione e gli Enti Locali, anche in concorso con finanziamenti statali ed europei, attraverso i servizi educativi territoriali pubblici, sostengono interventi volti a garantire:</p> <p>- <i>“Situazione esprime una condizione transitoria, stato indica una condizione stabile”.</i></p>
--	---

Art. 9 <i>Arricchimento dell'offerta formativa</i>	Art.9 <i>Formazione degli insegnanti e sostegno alle innovazioni didattiche e curricolari</i>
--	---

<p><u>1. La Regione esercita le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.</u></p> <p><u>2. La Regione e gli Enti Locali sostengono, anche in concorso con finanziamenti statali ed europei, l'arricchimento continuo dell'offerta formativa promuovendo in particolare:</u></p> <p><u>a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari volte ad individualizzare e innovare i percorsi formativi e renderli più rispondenti alle differenze e ai ritmi di apprendimento di ciascuno;</u></p> <p><u>b) la realizzazione di percorsi integrati mediante l'attivazione di reti tra le scuole, con istituti e associazioni culturali, sportive e del volontariato, con agenzie formative accreditate, con aziende pubbliche e private;</u></p>	<p>Al fine di realizzare quanto previsto negli art. 5 e 6 la Regione, avvalendosi del Consiglio scolastico regionale e dei Consigli provinciali per il sistema formativo, promuove i seguenti interventi:</p> <p>a) formazione e aggiornamento degli insegnanti, su iniziativa delle scuole, da svolgersi in collaborazione con le Università, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e le associazioni professionali dei docenti accreditate presso il Consiglio scolastico Regionale;</p> <p>b) progettazione curricolare, studio, ricerca e sperimentazione didattica, su iniziativa delle scuole, nel quadro di una gestione unitaria e integrata della quota regionale dei curricula;</p> <p>c) raccolta, catalogazione, diffusione in rete di</p>
---	--

<p>c) <u>l'innovazione e la sperimentazione pedagogica, didattica e organizzativa per favorire il successo scolastico formativo, nonché l'innalzamento delle competenze;</u></p> <p>d) <u>la diffusione e l'utilizzo di tecnologie informatiche e delle reti di telecomunicazione;</u></p> <p>e) <u>l'apprendimento e la conoscenza delle lingue straniere con particolare riferimento alle direttive europee.</u></p>	<p>quanto realizzato dalle istituzioni scolastiche in riferimento alle innovazioni pedagogiche, didattiche e curriculari ed alla cultura materiale e immateriale del popolo sardo.</p> <p><i>- “ I contenuti originari validi di questo articolo sono trasferiti all’art.5, mentre va eliminata la confusione mistificante tra il recupero e il successo educativo e l’addestramento professionale privato e va garantita a tutti l’istruzione generale e culturale della persona e del cittadino, distinta dalla successiva formazione professionalizzante”.</i></p>
--	--

<p>Art. 10 <i>Interventi per il diritto allo studio</i></p>	
--	--

<p>1. La Regione e gli Enti Locali, in attuazione delle finalità della presente legge, promuovono servizi e interventi volti a favorire i processi educativi fin dalla scuola dell'infanzia e il diritto allo studio scolastico. Essi sono destinati <u>a residenti in Sardegna e nomadi,</u> V frequentanti le scuole pubbliche operanti nel territorio regionale, <u>con riferimento</u> V alla capacità economica della famiglia.</p> <p>2. Tali interventi e servizi comprendono, in particolare, l'erogazione di provvidenze e/o di facilitazioni per:</p> <p>a) la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e l'organizzazione di servizi di comodato per libri di testo e di sussidi didattici, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole;</p> <p>b) servizi di mensa per gli studenti <u>fuori sede</u> che frequentino attività didattiche pomeridiane;</p> <p>c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;</p> <p>d) servizi residenziali presso i convitti annessi agli istituti professionali <u>di Stato</u> V nonché contributi per acquisto di suppellettili e attrezzature didattiche e scientifiche necessarie al funzionamento e per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici e aziendali;</p> <p>e) servizi residenziali presso i convitti nazionali di Cagliari e Sassari;</p> <p>f) carta studenti per l'accesso facilitato alle attività e istituti culturali esistenti sul territorio;</p> <p>g) servizi di sostegno e mediazione culturali per il pieno inserimento scolastico dei figli dei nomadi e degli immigrati;</p> <p>h) borse di studio;</p> <p>i) progetti di scambio interculturale.</p> <p>3. I servizi di cui al comma precedente, lettere a, b, c, e, g, sono gestiti dal Comune di residenza dello studente, a meno di accordi diversi fra più Comuni</p>	<p><i>- “Evitare le discriminazioni terminologiche e sostanziali”.</i></p> <p>Essi sono destinati agli studenti frequentanti le scuole pubbliche operanti nel territorio regionale, in proporzione alla capacità economica della famiglia.</p> <p><i>- “ Sostenere il tempo pieno e prolungato e le innovazioni didattiche anche per i residenti”.</i></p> <p>istituti professionali pubblici nonché contributi per acquisto di suppellettili e attrezzature didattiche e scientifiche necessarie al funzionamento e per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici e aziendali;</p> <p><i>- “ Allora gli IPS, i loro convitti e le loro attività esistono anche per la legge regionale! Purtroppo sembra un refuso dei redattori perché l'articolo 117 della Costituzione combinato con la L.53 pare impedire che possano mantenere questa dicitura ma consente invece alla Regione di legiferare su di essi con competenza esclusiva, pertanto nulla vieta che possano essere mantenuti come Istituti pubblici con organici statali ma a governo regionale come è previsto nell'art.22 della riscrittura della presente legge, attraverso una apposita contrattazione come nell'art.43 riscritto”.</i></p>
---	---

<p>interessati, quelli di cui alle lettere d, f, i sono gestiti dalle Province. Gli utenti dei servizi concorrono al loro costo con contributi rapportati alle proprie capacità economiche e alle fasce di reddito individuate dalla Regione.</p> <p>4. La Regione e gli Enti Locali, per ridurre i disagi del pendolarismo, promuovono e sostengono annualmente piani coordinati per il trasporto scolastico. La Regione favorisce l'organizzazione dei servizi di scuola-bus da parte dei Comuni, anche associati tra loro.</p>	
---	--

<p>Art . 11 Borse di studio</p>	<p>Art . 11 Sussidio economico per la frequenza e borse di studio</p>
--	--

<p>1. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli studenti, frequentanti scuole pubbliche del sistema nazionale di istruzione operanti nel territorio regionale, istituisce un fondo di borse di studio per V la frequenza della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, destinate agli studenti in disagiate condizioni economiche V e a quelli capaci e meritevoli.</p> <p>2. Le borse di studio, anche in concorso con eventuali finanziamenti statali ed europei, sono attribuite in via prioritaria a studenti appartenenti a famiglie il cui reddito rientri nelle fasce determinate a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. La Giunta regionale, nel Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, stabilisce la misura massima delle borse di studio, anche differenziate per ordine e grado di scuola e, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce le modalità attraverso cui i Comuni provvedono all'assegnazione delle stesse, anche avvalendosi della collaborazione delle istituzioni scolastiche.</p> <p>4. La Regione, inoltre, istituisce annualmente borse di studio:</p> <p>a) per solo merito, destinate a giovani residenti nella regione, frequentanti la scuola secondaria pubblica di secondo grado; i vincitori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del percorso di istruzione, se permangono i requisiti di merito;</p> <p>b) per la frequenza all'estero, non superiore ad un anno scolastico, del quarto anno della scuola secondaria pubblica di secondo grado, destinate a giovani residenti nella regione, frequentanti la scuola pubblica e vincitori di relativa selezione per merito;</p> <p>c) per la frequenza ai corsi del Collegio del mondo</p>	<p>...istituisce un fondo per</p> <p>a) il sussidio economico per la frequenza della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, destinato agli studenti in disagiate condizioni economiche ed alle famiglie a reddito medio-basso, in proporzione al reddito ed alle persone a carico, in misura da definirsi con apposito atto della Giunta Regionale, da corrispondersi mensilmente previa verifica della effettività della frequenza stessa;</p> <p>b) borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli.</p> <p><i>-“ Contro il disagio sociale e la dispersione è indispensabile sostenere tutte le famiglie in difficoltà, finanziando adeguatamente il fondo, per garantire l'effettiva frequenza in condizioni di maggiore serenità ed impedire che indirizzino i figli precocemente al lavoro nero ”.</i></p>
---	--

<p>unito di Duino Aurisina, destinate a giovani residenti nella regione, vincitori per merito dei concorsi indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito.</p> <p>5. La Giunta regionale nel Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art.35, determina le modalità di erogazione, i criteri di assegnazione e l'ammontare delle borse di cui al precedente comma.</p>	
--	--

Art. 12 Scambi interculturali	
--------------------------------------	--

<p>1. La Regione stanziava annualmente contributi a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche per gemellaggi e scambi culturali in ambito nazionale ed internazionale, nonché per itinerari scolastici in ambito regionale mirati alla conoscenza dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna, da destinarsi prioritariamente alla partecipazione degli studenti in condizioni economiche disagiate.</p>	
---	--

Art. 13 Rete scolastica	
--------------------------------	--

<p>1. La Regione, <u>nel rispetto delle competenze dello Stato, V</u> indirizza e coordina la programmazione della rete scolastica regionale, ne stabilisce i criteri per l'organizzazione, compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche e, <u>nei limiti delle disponibilità,</u> le risorse umane e finanziarie V.</p> <p>Definisce la suddivisione del territorio regionale in zone coerenti con l'ambito territoriale del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona e funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle aree più periferiche e a rischio di spopolamento.</p> <p><u>2. Fino al completo trasferimento delle risorse umane e finanziarie dallo Stato alla Regione, la Giunta regionale, per l'attuazione della programmazione della rete scolastica regionale, promuove intese con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per stabilire:</u></p> <p><u>a) modalità e tempi per la determinazione e l'assegnazione da parte statale delle risorse umane e finanziarie destinate alla Regione;</u></p> <p><u>b) forme di collaborazione tra l'Amministrazione regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale ai fini dell'istruttoria per l'attuazione della programmazione</u></p>	<p>1. La Regione, nell'esercizio delle competenze attribuitegli dagli art. 116 e 117 della Costituzione, avvalendosi dei consigli elettivi di cui agli art.38 e 40, indirizza e coordina la programmazione della rete scolastica regionale, ne stabilisce i criteri per l'organizzazione, compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche e le risorse umane e finanziarie, definendo gli organici del personale statale necessari a realizzare quanto previsto dagli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 e 22 della presente legge.</p> <p><i>- "La sentenza 13/04 della Corte Cost. chiarisce che: la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscono a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche. Pertanto affermiamo la sovranità regionale, poi si individueranno (vedi art.43) quali tra le norme nazionali vigenti in materia resteranno valide in quanto principi e criteri generali di competenza dello Stato. È comunque necessario nella contrattazione con lo Stato, ottenere che i ruoli e le classi di concorso degli insegnanti rimangano statali, definendone i contingenti necessari sia nel sistema dell'istruzione che in quello dell'istruzione</i></p>
---	---

<p><u>regionale della rete scolastica e degli adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;</u> <u>c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.</u></p> <p>3. Le funzioni di programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze, spettano agli Enti Locali che provvedono secondo le modalità e i tempi definiti dall'art. 36. Nell'ambito delle procedure programmatiche sono soggetti della programmazione territoriale le Province, i Comuni, singoli o associati e le istituzioni scolastiche autonome delle zone di cui al comma 1.</p>	<p>e formazione professionale (vedi art.22) per garantire la qualità e l'unitarietà tra le regioni e tra i suoi sistemi dell'istruzione; devono passare alla regione invece gli Uffici amministrativi del MIUR. ”.</p> <p><u>IL PUNTO 2 E' ELIMINATO INTEGRALMENTE E' TRASFERITO ALL'ART. 43</u></p>
---	--

Art. 14 Orientamento	
-----------------------------	--

<p>1. La Regione e gli Enti Locali, al fine di sviluppare l'apprendimento e le competenze decisionali, le abilità cognitive e di cittadinanza attiva, connesse al processo di crescita della persona, e di favorire le scelte scolastiche, formative e professionali, finanziano attività di orientamento e, a garanzia della loro qualità, interventi per la formazione dei docenti e dei formatori anche mediante l'utilizzo di esperti e di strumenti adeguati.</p> <p>2. Le attività di orientamento si realizzano anche attraverso progetti integrati tra soggetti pubblici e privati, in particolare istituzioni scolastiche e università pubbliche, V Centri Regionali di Formazione Professionale, servizi per l'impiego, organizzazioni sociali. Sono destinate ai giovani in uscita dai vari gradi del sistema scolastico e della formazione professionale; ai giovani e agli adulti in cerca di prima o nuova occupazione; alle donne, con particolare attenzione ai problemi di inserimento lavorativo e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura; ai soggetti deboli sul mercato del lavoro, <u>diversamente abili</u> o in condizioni di svantaggio sociale. Sono finalizzate:</p> <p>a) all'educazione alla scelta sulla base della comprensione e dell'espressione degli interessi, attitudini e inclinazioni, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione professionale;</p> <p>b) alla consapevolezza delle opportunità offerte dalle professioni e occupazioni mediante la conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro;</p> <p>c) alla prevenzione del disagio sociale anche mediante azioni integrate con i servizi territoriali alla persona.</p>	<p>università pubbliche, Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, Centri Regionali di Formazione Professionale, servizi per l'impiego,</p> <p>lavorativo e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura; ai soggetti deboli sul mercato del lavoro, alle persone in situazione di svantaggio fisico o psichico o in condizioni di svantaggio sociale. Sono finalizzate:</p>
---	---

Art. 15 Libretto formativo del cittadino	
---	--

<p>1. Agli studenti, all'atto della prima iscrizione presso tutte le istituzioni scolastiche <u>o i corsi di formazione professionale successivi all'assolvimento alla scuola secondaria di primo grado</u>, viene rilasciato il libretto formativo del cittadino. Tale libretto indica i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite, nonché gli attestati di frequenza a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi documentati a qualunque titolo acquisiti. V Viene reso disponibile anche in formato elettronico e interconnesso ai settori tematici dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ambito del sistema informativo regionale, di cui all'art. 42.</p> <p>2. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi nazionali, definisce le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità per il rilascio.</p>	<p>nonché gli attestati di frequenza a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi documentati a qualunque titolo acquisiti. Le competenze culturali non formalizzate da titoli dovranno essere certificate dalle istituzioni scolastiche ed eventualmente integrate attraverso i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta .</p>
---	---

<p>Art. 16 Edilizia scolastica</p>	
---	--

<p>1. La realizzazione, localizzazione, ampliamento e destinazione di edifici e locali, comprese le strutture per il gioco, la socializzazione e l'attività sportiva o inerenti servizi di sostegno ai compiti formativi, assegnati o da assegnarsi a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono attuate in modo da garantire nel territorio regionale a tutti gli studenti le migliori condizioni ambientali, formative e di agibilità.</p> <p>2. Gli edifici e i locali, a disposizione o destinati alle istituzioni scolastiche, devono rispondere a requisiti di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica e di localizzazione definiti dalla Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, con apposito regolamento.</p> <p>3. La Regione e gli Enti Locali, nei rispettivi ambiti di competenza, al fine di consentire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio scolastico, favoriscono:</p> <p>a) l'uso comune di spazi, attrezzature, strumenti e servizi tra più istituzioni scolastiche, da attuarsi anche attraverso accordi di rete;</p> <p>b) l'utilizzo di edifici e locali scolastici, comprese palestre, impianti e attrezzature, per attività extrascolastiche e culturali, ricreative e sportive anche d'interesse pubblico, compatibilmente con l'espletamento delle attività <i>curricolari</i> e al di fuori dell'orario scolastico;</p> <p>c) il riutilizzo di edifici scolastici, non più in uso, per attività culturali, sociali e sportive d'interesse pubblico anche mediante l'affidamento della loro gestione ad associazioni culturali, sportive e di</p>	
--	--

<p>volontariato, fatte salve le esigenze prioritarie delle istituzioni scolastiche.</p> <p>4. Province, Comuni e istituzioni scolastiche, ciascuno nel proprio ambito di competenza, definiscono mediante accordi le modalità organizzative, i criteri e gli eventuali oneri per l'utilizzazione degli edifici e dei locali scolastici di cui alle lettere b) e c).</p>	
---	--

<p><u>Art. 17 Interventi di integrazione fra istruzione e formazione professionale</u></p>	<p><u>Art. 17 ELIMINATO INTERAMENTE</u></p>
--	---

<p><u>1. La Regione e gli Enti Locali, per favorire l'arricchimento dell'offerta formativa e l'interazione tra apprendimento teorico e applicazione concreta, nonché lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale e l'assolvimento dell'obbligo formativo, sostengono interventi di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale. Tali interventi si basano sulla valorizzazione degli specifici apporti e competenze, sul reciproco riconoscimento dei crediti e devono garantire reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro. Si realizzano prioritariamente nell'obbligo formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari anche successivi alla laurea e nell'educazione degli adulti.</u></p> <p><u>2. I percorsi integrati di istruzione e formazione professionale del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado sono finalizzati a rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti fra l'istruzione e la formazione professionale, nonché il consolidamento dei saperi di base, indispensabili al proseguimento di entrambi i percorsi.</u></p> <p><u>3. La Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'Amministrazione scolastica e nel quadro degli accordi nazionali, sostengono le istituzioni scolastiche pubbliche che partecipano ad accordi stipulati con agenzie formative accreditate, per la definizione di curricula biennali integrati destinati agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado.</u></p> <p><u>4. Tali accordi si basano su progetti formativi flessibili, anche individualizzati, con attenzione a metodologie didattiche innovative e comprendenti l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini, l'utilizzo di laboratori specializzati e l'uso di nuove tecnologie. Recepiscono nelle linee essenziali i progetti didattici, di cui al successivo comma 5, e definiscono i responsabili delle attività, le modalità</u></p>	<p>- <i>“Questo articolo viene presentato come correttivo della Legge Moratti (L.53 che prevede l'avviamento professionale già nell'ultimo anno delle medie e fa iniziare l'apprendistato e la formazione professionale ai 14 anni) perché combinato con l'art.22, sposta l'inizio dell'FP pura ai 16 anni. Il che dimostra che il legislatore sardo ritiene di poter contraddire le norme nazionali, cosa che riteniamo giuridicamente corretta (ex art. 117 Cost.) ma paradossalmente lo fa per introdurre la FP privata anche nel canale dell'istruzione secondaria di 2° grado (in cui la L.53-Moratti non prevede attività di FP ma “solo” alternanza scuola-lavoro e certo non può obbligare la Regione a finanziarla), promuovendo l'affidamento di parti di tutti i bienni alle agenzie private. Purtroppo nell'intera proposta di Legge si dà per scontata l'abolizione degli Istituti Professionali pubblici, la integrale regionalizzazione del settore e l'affidamento di tutte le attività professionalizzanti alle così dette agenzie formative (tra le quali gli enti privati hanno un ruolo assolutamente preponderante, assorbendo attualmente il 95% della spesa regionale per l'FP) tramite il tradizionale strumento dei piani approvati dalla Giunta. Questa interpretazione del quadro normativo non è affatto obbligata ed è invece succube delle politiche privatistiche contrarie allo spirito se non alla lettera della Costituzione, nonché della tradizionale sudditanza del ceto politico regionale verso gli Enti privati: entrambi fattori di grave impedimento per lo sviluppo della istruzione, della cultura e della buona politica in Sardegna. Infine presentare questa come misura contro la dispersione e contro l'invasione degli Enti privati è una grave mistificazione: all'opposto di quanto propagandato, con i bienni integrati, che vengono</i></p>
--	---

<p>della valutazione dei risultati e del rilascio dei crediti.</p> <p><u>5. I progetti, definiti d'intesa tra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale, devono:</u></p> <p><u>a) essere coerenti con l'indirizzo proprio dell'istituzione scolastica di riferimento;</u></p> <p><u>b) contenere discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale sia le aree tecniche interessate;</u></p> <p><u>c) indicare gli obiettivi formativi e le competenze necessarie per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale;</u></p> <p><u>d) prevedere altresì interventi di recupero e di reinserimento degli studenti che non portano a termine il percorso intrapreso.</u></p> <p><u>6. Gli studenti, alla fine del biennio, scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche mediante percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'apprendistato.</u></p>	<p><i>presentati come mezzo per favorire una scelta consapevole tra i due canali, gli Enti di addestramento potranno proporre, con molti soldi pubblici, attività gratificanti e senza verifiche, in alternativa all'impegno di studio nelle scuole immiserite e perciò indotte ad accettare le proposte degli Enti supportate dai finanziamenti regionali, riproponendo così, sulla più vasta scala di tutte le scuole superiori per quanto solo per parti del curriculum, la scandalosa esperienza di concorrenza sleale e di accaparramento di alunni indotti a lasciare la scuola per attività di intrattenimento, presentate come recupero formativo, realizzata dalla Giunta Pili; incentivo alla dispersione e mercato degli alunni deboli altro che recupero anti-dispersione!"</i></p>
--	---

<p>Art. 18 Istruzione e formazione tecnica superiore</p>	
---	--

<p>1. La Regione, sulla base dei programmi di sviluppo economico, sentite le parti sociali e con il coinvolgimento delle autonomie locali, individua i profili professionali di formazione post secondaria non universitaria, con particolare riguardo all'istruzione e formazione tecnica superiore. In coerenza con i profili professionali individuati e allo scopo di integrare gli interventi relativi all'istruzione, formazione professionale, lavoro, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, promuove presso le scuole superiori di secondo grado l'istituzione di poli formativi territoriali anche a carattere interregionale.</p> <p>2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono caratterizzati da un'offerta formativa integrata fra università, V scuole superiori di secondo grado, agenzie formative accreditate ed imprese, tra loro associate. Sono destinati a giovani e adulti, occupati e inoccupati, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o previo riconoscimento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione professionale e lavoro, per un periodo complessivo non inferiore a quattro V anni e successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.</p> <p>3. La Regione istituisce, per il cofinanziamento necessario all'attuazione dei percorsi di istruzione e</p>	<p>2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono caratterizzati da un'offerta formativa integrata fra università, Istituti Professionali Pubblici, Centri Regionali di Formazione Professionale, scuole superiori di secondo grado, agenzie formative accreditate ed imprese, tra loro associate.</p> <p><i>- "Si può accettare che dopo i 18 anni vengano finanziate attività integrate da svolgersi anche in collaborazione con le agenzie ma dando priorità ai Centri regionali pubblici, attualmente utilizzati pochissimo".</i></p> <p>.....non inferiore a cinque anni e successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.</p> <p><i>- "La regione ai sensi dell'art.117 non è tenuta ad accettare la riduzione, prevista nella L.53, dei</i></p>
--	--

<p>formazione tecnica superiore, un fondo regionale la cui gestione compete all'Assessorato competente in materia di istruzione. Definisce le tipologie dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché le modalità del rilascio delle qualifiche.</p> <p>4. La certificazione dei crediti, nel rispetto degli <i>standard</i> minimi definiti a livello nazionale, compete al Comitato regionale di programmazione della formazione tecnica superiore a tale scopo istituito, che si riunisce almeno due volte durante il periodo di attuazione dei percorsi.</p>	<p><i>curricola di istruzione professionale a quattro anni e può senz'altro introdurre una norma migliorativa".</i></p>
---	---

<p>Art. 19 <i>Formazione permanente ed educazione degli adulti</i></p>	
---	--

<p>1. La formazione permanente e l'educazione degli adulti, rivolte a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, sono finalizzate all'acquisizione di capacità e competenze che favoriscano una partecipazione consapevole alla vita sociale e lavorativa e ai suoi mutamenti. Si realizzano nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale, attraverso offerte articolate e diffuse nel territorio regionale e anche con il ricorso alla formazione a distanza ed a tecnologie innovative.</p> <p>2. La Regione e gli Enti Locali finanziano progetti mirati:</p> <p>a) al rientro degli adulti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, all'estensione delle conoscenze e all'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale V ; tali progetti integrati sono progettati V d'intesa fra istituzioni scolastiche pubbliche, V agenzie formative accreditate, associazioni e soggetti che svolgono attività di educazione non formale;</p> <p>b) al recupero e al reinserimento nel percorso scolastico di tutti coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alla rimotivazione formativa di giovani ed adulti; tali progetti si realizzano in raccordo con i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta V;</p> <p>c) all'insegnamento della lingua italiana V per favorire l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati.</p> <p>3. La programmazione dell'offerta formativa degli adulti, compresa quella relativa alle Università della terza età, nel rispetto degli indirizzi regionali,</p>	<p>all'estensione delle conoscenze e all'acquisizione di specifiche competenze connesse alla cittadinanza attiva, all'inserimento sociale e all'occupabilità tali progetti integrati sono elaborati d'intesa fra istituzioni scolastiche pubbliche, Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, Centri regionali di formazione professionale, agenzie formative accreditate, associazioni e soggetti che svolgono attività di educazione non formale;</p> <p>b) al recupero e al reinserimento nel percorso scolastico di tutti coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alla rimotivazione formativa di giovani ed adulti; tali progetti si realizzano in raccordo con i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta garantendo organici scolastici adeguati;</p> <p>c) all'insegnamento della lingua italiana presso i Centri territoriali permanenti per l'istruzione in età adulta, per favorire l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati.</p>
--	--

<p>competete alle Province. E' elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze del territorio in collaborazione con i Comuni, con le Università aventi sede nel territorio regionale, con gli operatori locali nel campo dell'educazione non formale, con i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, con le agenzie formative accreditate.</p>	<p>- "I CtP per l'EdA devono essere diffusi in tutto il territorio e dotati di organici adeguati per garantire lo svolgimento dei compiti affidatigli in esecuzione dell'art. 2 punto 2 e secondo gli articoli 3 (punto C bis), 8, 14, 15, 19, 20, 24 e 29 riscritti.</p>
--	---

<p>Art. 20 <i>Università della terza età</i></p>	
---	--

<p>1. La Regione riconosce alle Università della terza età un ruolo rilevante nel campo dell'offerta dell'educazione non formale, per la promozione culturale e la partecipazione sociale degli adulti e promuove il loro raccordo con le Università aventi sede nel territorio regionale V. Concorre alle spese di funzionamento e di svolgimento delle attività istituzionali delle Università della terza età con finanziamenti annuali assegnati alle Province che ne definiscono le modalità di erogazione e controllo. 2. La Giunta regionale, in sede di programmazione generale, definisce con cadenza triennale i criteri per il riconoscimento e per i finanziamenti alle Università della terza età da parte delle Province.</p>	<p>... la partecipazione sociale degli adulti e promuove il loro raccordo con le Università aventi sede nel territorio regionale e con i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta . Concorre alle spese di funzionamento e di svolgimento delle attività</p>
--	--

<p>Art. 21 V <i>La formazione professionale</i></p>	<p>Art. 21 L'istruzione e <i>la formazione professionale</i></p>
--	---

<p>1. V La formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo economico, sociale e di politica attiva del lavoro, è un servizio pubblico finalizzato all'istruzione e a fornire opportunità formative professionalizzanti, coerenti con le politiche di sviluppo e di occupazione dell'Isola, a sostenere la Strategia Europea per l'Occupazione, attraverso la definizione di politiche del lavoro volte a raggiungere la piena occupazione e a migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro e potenziare la coesione sociale e territoriale. Tende a ridurre il divario tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro attraverso la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione e la riconversione professionale e si ispira ai criteri dell'occupabilità, dell'adattabilità delle competenze e della motivazione all'imprenditorialità. 2. I servizi di V formazione professionale sono erogati, secondo requisiti di efficienza, efficacia ed economicità. V dai Centri Regionali di Formazione Professionale, dalle agenzie formative accreditate, dalle istituzioni scolastiche e dalle Università V attraverso interventi di formazione iniziale, rivolta a giovani e adulti, formazione superiore, formazione</p>	<p>1. L'istruzione e La formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo economico, sociale e di politica attiva del lavoro, è un servizio pubblico finalizzato all'istruzione e a fornire opportunità formative.... 2. I servizi di istruzione e di formazione professionale sono erogati, secondo requisiti di efficienza, efficacia ed economicità, dagli Istituti Professionali pubblici, dalle Istituzioni scolastiche, dai Centri Regionali di Formazione Professionale, dalle Università e dalle agenzie formative accreditate attraverso interventi di formazione, rivolta a giovani e adulti, formazione</p>
---	--

<p>permanente e continua rivolta ai lavoratori occupati e non, formazione delle fasce deboli e nella Pubblica Amministrazione.</p> <p>3. La Giunta regionale V, nell'ambito del Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, definisce gli indirizzi della programmazione didattica della V formazione professionale. Annualmente nel rispetto dell'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali, programma le tipologie delle iniziative formative raggruppate su base provinciale e per settori economici, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province.</p>	<p>superiore, formazione permanente e continua rivolta ai lavoratori occupati e non, formazione delle fasce deboli e nella Pubblica Amministrazione.</p> <p>La Regione, nell'ambito del Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, definisce gli indirizzi della programmazione didattica della istruzione e formazione professionale. Annualmente nel rispetto dell'unitarietà metodologica tra contenuti</p> <p><i>- "La Giunta deve deliberare in concorrenza con i Consigli elettivi di cui agli articoli 38 e 40 riscritti, quali organi di coordinamento e di tutela delle comunità scolastiche autonome".</i></p>
---	---

<p>Art. 22 V <i>Formazione V iniziale</i></p>	<p>Art. 22 L <i>l'istruzione e formazione professionale iniziale</i></p>
--	---

<p>1. V <u>La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali definiti a livello nazionale, stabilisce i requisiti di accesso alla formazione professionale iniziale, anche caratterizzandoli in funzione dell'età e dei diversi profili formativi individuati in riferimento alle politiche regionali di sviluppo. Al fine di elevare i livelli di istruzione le attività di formazione iniziale, anche nei corsi prettamente professionalizzanti, almeno il 30% del monte ore è destinato alla formazione culturale generale.</u></p> <p>2. <u>Per garantire che i titoli e le qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione iniziale frequentando il biennio integrato di cui all'art. 17, comma 2. La Regione, per arricchire l'offerta formativa e prevenire la dispersione scolastica, sostiene prioritariamente la formazione professionale iniziale che si realizza attraverso il biennio integrato e in continuità con lo stesso.</u></p> <p>3. <u>Le attività di formazione iniziale sono finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale utile per l'inserimento nel mercato del lavoro o per l'abilitazione professionale o per il conseguimento di una specializzazione professionale che consente di accedere ai livelli successivi della formazione professionale.</u></p> <p>4. <u>Gli allievi dei corsi di formazione professionale, residenti in Sardegna, possono usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti relativamente ai mezzi di trasporto, alle mense e ai libri di testo, di cui all'art. 10, comma 2 della presente legge.</u></p>	<p>ART.22 SOSTITUITO INTEGRALMENTE</p> <p>1. Tutti gli istituti professionali di Stato presenti nel territorio sardo conservano il loro nome e i loro organici e seguitano ad operare secondo le vigenti norme generali di riferimento come gli altri Istituti autonomi della scuola pubblica, nelle more della ridefinizione, da concordare con lo Stato, dei principi generali dell'ordinamento e dei livelli essenziali per la validità nazionale dei titoli di studio e delle qualifiche dei curricula di istruzione e formazione professionale.</p> <p>2. Il personale in servizio in questi Istituti rimane nei ruoli dello Stato e le dotazioni organiche vengono determinate secondo le modalità indicate nel comma 1 dell'art.13. Dall'avvio della riforma delle scuole superiori saranno denominati Istituti Professionali Pubblici.</p> <p>3. Gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla istruzione e formazione professionale iniziale frequentando tali Istituti, con un primo biennio di formazione generale equivalente a quella delle scuole secondarie di secondo grado, con qualifica professionale al compimento del triennio e diploma professionale quinquennale.</p> <p>La Regione con le modalità di cui all'art. 5 e art. 9, promuove innovazioni didattiche e integrazioni dei programmi e dei curricula anche con l'attivazione nel monoennio di qualifica e nel biennio finale di specifici percorsi professionalizzanti in collaborazione con i Centri regionali di formazione professionale corrispondenti alle specializzazioni richieste dal mercato del lavoro e alla articolazione territoriale dell'offerta formativa.</p>
---	--

- “Per questo articolo vale quanto stabilito nell’art.3: La regione ...promuove sul proprio territorio la qualificazione e la integrazione di tutte le attività di istruzione e di istruzione professionale, riconoscendole come ordini e gradi della scuola pubblica. Definisce la scuola dell’infanzia, elementare, secondaria di primo e secondo grado ovvero l’istruzione professionale iniziale fino ai 18 anni di età, come istruzione di base obbligatoria. Pertanto l’originario art.22 viene eliminato integralmente con le stesse motivazioni esposte per l’eliminazione dell’art. 17”.

Art. 23 *Formazione superiore*

1. La Formazione superiore si realizza nei livelli successivi alla formazione iniziale o al diploma, anche mediante gli interventi di cui all’articolo 18.
 2. La Regione, in collaborazione con le Università, promuove la realizzazione di percorsi di alta formazione integrata tra formazione universitaria e **V** formazione professionale con forte caratterizzazione professionalizzante.
 3. La Regione, anche in collaborazione con le Università, può finanziare borse di studio destinate a lavoratori, giovani diplomati e laureati che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea. Le borse sono erogate sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale.

...formazione integrata tra formazione universitaria e **Istruzione e** formazione professionale con forte caratterizzazione professionalizzante.

Art. 24 *Formazione continua*

1. La Regione sostiene la formazione continua delle persone a qualsiasi titolo occupate promuovendo **V** interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e tecnico professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione, anche tenuto conto delle esigenze delle imprese per l'adeguamento della professionalità dei propri dipendenti e dei bisogni di crescita professionale dei lavoratori.
 2. Al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia degli interventi, la Regione collabora all'azione delle parti sociali per l'informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l'analisi dei bisogni formativi.

1. La Regione sostiene la formazione continua delle persone a qualsiasi titolo occupate promuovendo **attraverso i Centri Territoriali di educazione degli adulti e i Centri Regionali di Formazione Professionale**, interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e tecnico professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione

<p>3. Le azioni di formazione continua possono essere realizzate anche attraverso l'erogazione di buoni direttamente ai singoli lavoratori.</p>	
<p>Art. 25 <i>Formazione nella Pubblica Amministrazione</i></p>	
<p>1. La Regione individua nella formazione della Pubblica Amministrazione lo strumento con cui ottimizzare l'organizzazione amministrativa ed elevare la capacità professionale degli operatori pubblici.</p> <p>2. La Regione e gli Enti Locali possono stipulare accordi con le Università presenti nel territorio per realizzare percorsi di formazione altamente qualificati.</p> <p>3. La Regione, in collaborazione con le Università, promuove l'istituzione della Scuola Regionale della Pubblica Amministrazione che può costituire Centro Regionale di Eccellenza, di cui all'art. 32, per lo specifico campo d'intervento.</p>	
<p>Art. 26 <i>Qualità del servizio</i></p>	
<p>1. La Regione, nell'ambito della collaborazione istituzionale Stato-Regione, persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche e delle certificazioni di competenze. Individua, pertanto, le equipollenze tra i diversi percorsi formativi e le caratteristiche necessarie per le certificazioni spendibili in ambito nazionale. Si impegna, inoltre, a rispettare gli standard europei funzionali alla libera circolazione delle certificazioni all'interno dell'Unione europea.</p> <p>2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare V, definisce gli standard di qualità del servizio pubblico della V formazione professionale e ne assicura il controllo, il monitoraggio e la valutazione. In particolare:</p> <p>a) stabilisce i requisiti, il procedimento, le modalità di sospensione e revoca dell'accreditamento regionale delle agenzie formative;</p> <p>b) disciplina i requisiti, differenziati per materia e per tipologia corsuale, necessari per l'accesso all'insegnamento ;</p> <p>c) definisce i profili formativi e le qualifiche professionali nonché i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di competenza V.</p> <p>3. La Giunta regionale V definisce le linee guida per</p>	<p>2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare ed il consiglio scolastico regionale, definisce gli standard di qualità del servizio pubblico della istruzione e formazione professionale e ne assicura il controllo, il monitoraggio e la valutazione. In particolare:</p> <p>c) definisce i profili formativi e le qualifiche professionali nonché i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di competenza affidandone la realizzazione agli Istituti Professionali Pubblici .</p> <p>3. La Giunta regionale sulla base delle proposte</p>

<p>la valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli utenti della formazione professionale anche al fine di selezionare le Agenzie formative in ragione di un accreditamento per poli specialistici.</p>	<p>del Consiglio scolastico regionale e avvalendosi degli Istituti Professionali Pubblici come strutture operative, definisce le linee guida per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli utenti della formazione professionale anche al fine di selezionare le Agenzie formative in ragione di un accreditamento per poli specialistici.</p>
--	---

<p>Art. 27 Accreditamento</p>	
--------------------------------------	--

<p>1. I soggetti che intendono operare nella formazione professionale devono aver conseguito l'accREDITamento regionale. Per accreditarsi devono svolgere prevalentemente attività formative e, indipendentemente dalla natura giuridica, impegnarsi ad esercitarle, se finanziate con risorse pubbliche, senza perseguire scopi di lucro.</p> <p>2. La Giunta regionale, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, di parità di trattamento, proporzionalità, nonché nel rispetto dei livelli essenziali nazionali, V definisce il modello di accreditamento regionale V e in particolare:</p> <p>a) i requisiti necessari;</p> <p>b) il procedimento, le modalità di controllo e di verifica del mantenimento dei requisiti;</p> <p>c) i motivi e le modalità di sospensione e revoca;</p> <p>d) le modalità di tenuta e pubblicizzazione dell'elenco dei soggetti accreditati.</p> <p>3. Tale modello determina, in particolare, i requisiti minimi di qualità in relazione alle capacità didattiche, alle funzioni di governo (direzione, amministrazione e coordinamento), di processo (analisi, progettazione e valutazione), di prodotto (risultati delle attività formative pregresse, valutazione delle competenze e conoscenze acquisite dagli utenti), nonché i requisiti dei luoghi individuati per l'erogazione delle azioni formative. Determina, inoltre, particolari requisiti e modalità per l'accREDITamento delle istituzioni scolastiche e università pubbliche, nonché dei Centri Regionali di Formazione Professionale.</p> <p>4. L'accREDITamento ha durata biennale ed è correlato al mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato il conseguimento.</p>	<p>Per accreditarsi devono essere dotati di personale direttivo e amministrativo e di strutture logistiche proprie che non possono essere finanziati dalla Regione e svolgere prevalentemente attività formative e,</p> <p>2. La Giunta regionale, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, di parità di trattamento, proporzionalità, nonché nel rispetto dei livelli essenziali nazionali, affida le attività alle istituzioni scolastiche e università pubbliche, nonché ai Centri Regionali di Formazione Professionale e definisce il modello di accreditamento regionale per gli altri soggetti interessati e in particolare:</p> <p>a) i requisiti necessari;</p> <p>b)</p> <p><i>- " Non ha senso che le istituzioni scolastiche pubbliche e i centri regionali per la formazione professionale necessitino di accREDITamento per svolgere la loro ordinaria attività".</i></p> <p><i>- " E' contraddittorio e razionalmente ingiustificato affidare attività pubbliche a privati finanziandole integralmente (benché questa sia stata finora la prassi ma ciò è vantaggioso esclusivamente per i privati stessi non certo per il bene pubblico), è invece necessario che garantiscano oltre che l'effettiva qualità e utilità del servizio, anche il supporto gestionale e logistico a proprie spese".</i></p>
--	--

<p>Art. 28 Autorizzazione e riconoscimento di altre attività</p>	
---	--

<p>1. La Regione, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa, può riconoscere singoli corsi e iniziative formative autofinanziate svolte da enti, istituzioni, imprese o privati, operanti in ambito regionale, a condizione che:</p> <p>a) il progetto formativo e il piano finanziario siano preventivamente approvati dal competente Assessorato;</p> <p>b) la Regione sia ammessa al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;</p> <p>c) siano prestate idonee garanzie fideiussorie in ordine allo svolgimento e alla conclusione del corso proposto;</p> <p>d) l'agenzia formativa sia accreditata.</p> <p>2. Il riconoscimento di tali corsi e iniziative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.</p>	
---	--

Art. 29 <i>Accertamento delle competenze professionali</i>	
---	--

<p>1. Ogni persona ha diritto a richiedere e ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite, utilizzabili anche come crediti formativi.</p> <p>2. La Regione, a tal fine, promuove accordi con tutti i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione delle procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione V degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi e per il riconoscimento delle qualifiche.</p>	<p>2. La Regione, a tal fine, promuove accordi con le parti sociali per la definizione delle procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione da realizzarsi tramite gli Istituti Professionali Pubblici e i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi e per il riconoscimento delle qualifiche</p>
---	---

Art. 30 <i>Certificazione dei percorsi formativi</i>	
---	--

<p>1. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, mediante commissioni di esame V nominate secondo i criteri indicati nel terzo comma, rilascia le certificazioni professionali di qualifica o di specializzazione.</p> <p>2. Le certificazioni, in tutti i casi stabiliti dalla normativa statale vigente, sono valide ai fini del collocamento, dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale; costituiscono, altresì, titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. Devono essere datate e firmate dal Presidente della commissione esaminatrice.</p> <p>3. Con decreto dell'Assessore regionale competente</p>	<p>1. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, mediante commissioni di esame, istituite presso gli Istituti Professionali Pubblici e avvalendosi per quanto possibile del loro personale e nominate secondo i criteri indicati nel terzo comma, rilascia le certificazioni professionali di qualifica o di specializzazione.</p>
---	---

<p>sono stabiliti i criteri, rapportati alle diverse tipologie dei percorsi formativi, per la composizione delle commissioni esaminatrici, ai cui componenti competono i compensi e le indennità previste dalla normativa vigente in materia di commissioni di concorso.</p>	
--	--

<p>Art. 31 <i>Albo regionale dei formatori</i></p>	
---	--

<p>1. È istituito l'Albo regionale dei formatori comprendente il personale docente della formazione professionale strutturato per aree disciplinari omogenee e articolato in otto sezioni provinciali. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento.</p> <p>V</p> <p>L'inserimento nell'Albo è condizione per l'insegnamento V nella formazione professionale e non comporta alcun onere a carico dell'amministrazione regionale.</p> <p>2. In fase di prima applicazione possono ottenere l'iscrizione i docenti con esperienza documentata e continuativa di almeno cinque anni di insegnamento nell'ambito della formazione professionale. <u>Possono ottenere l'iscrizione i docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti dell'istruzione.</u></p> <p>3. Le agenzie formative accreditate e i Centri Regionali di Formazione Professionale che dispongano nel proprio organico di personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. n. 42/1989, <u>o assunto a tempo indeterminato</u>, sono tenute a garantire prioritariamente l'utilizzo dello stesso anche attraverso processi di riconversione V o mobilità nel territorio. V Le agenzie formative sono tenute, altresì, a garantire l'applicazione del contratto collettivo di lavoro della formazione professionale e la mobilità del personale verso altre agenzie o enti. Qualora le agenzie formative accreditate non dispongano delle professionalità necessarie per le attività finanziate con risorse pubbliche, utilizzano il personale inserito nell'Albo regionale dei formatori a cui deve essere riconosciuto lo stesso trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.</p> <p>4. Le agenzie formative accreditate e i Centri</p>	<p>La Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento.</p> <p>1 bis. Per tutte le materie di insegnamento corrispondenti alle classi di concorso ed alle aree disciplinari della scuola pubblica, gli insegnamenti vengono attribuiti prioritariamente ai docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti dell'istruzione pubblica.</p> <p>L'inserimento nell'Albo è condizione per l'insegnamento delle restanti materie nella formazione professionale e non comporta alcun onere a carico dell'amministrazione regionale.</p> <p><i>- "Per le materie in cui è possibile va garantita la priorità ai vincitori di concorso ed ai titolari di servizio pregresso nella scuola pubblica. Per l'iscrizione all'albo non si devono riconoscere diritti al personale assunto discrezionalmente aggirando la Legge 42".</i></p> <p>attraverso processi di riconversione , riqualificazione o mobilità nel territorio. I Centri Regionali di Formazione Professionale coprono la propria dotazione organica assumendo il personale di cui ai commi 1 e 1bis. Le agenzie formative sono tenute, altresì, a garantire l'applicazione del contratto collettivo di lavoro della formazione professionale e la mobilità del personale</p>
---	--

Regionali di Formazione Professionale per interventi richiedenti personale altamente qualificato possono, previa autorizzazione, utilizzare personale non iscritto agli albi di cui ai commi precedenti, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 26, comma 2, lettera b.	
--	--

Art. 32 <i>Centri Regionali di Eccellenza</i>	
--	--

<p>1. La Regione può istituire, attraverso i Centri Regionali di Formazione Professionale, anche tramite accordi e convenzioni con le Università, istituzioni locali, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, imprese e i poli formativi territoriali, Centri Regionali di Eccellenza finalizzati al sostegno di professionalità di particolare valore per lo sviluppo di comparti produttivi di interesse strategico per l'economia regionale e per la salvaguardia del suo patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale.</p> <p>2. Tali Centri sono istituiti, sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'art. 38, dalla Giunta regionale che, nell'ambito del Piano triennale per il sistema formativo, di cui all'art. 35, individua gli interventi formativi da realizzare, le modalità, la durata, i soggetti attuatori e le risorse finanziarie.</p>	<p>2. Tali Centri sono istituiti, sentito il consiglio Scolastico Regionale e la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'art. 38, dalla Giunta regionale che, nell'ambito del Piano</p>
--	--

Art. 33 <i>Distretti formativi</i>	
---	--

<p>1. Allo scopo di razionalizzare e sostenere l'integrazione dell'offerta formativa in coerenza con le potenzialità di sviluppo e la vocazione economico-sociale del territorio, la Regione promuove la costituzione di reti formative distrettuali in raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema formativo e del lavoro.</p> <p>2. La Giunta regionale individua i distretti formativi tenuto conto della programmazione regionale territoriale.</p>	
---	--

Art. 34 <i>Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale</i>	
--	--

<p>1. In riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e alla normativa vigente in materia di carta dei servizi, la Giunta regionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale che contiene, in particolare, i principi fondamentali per la regolamentazione dei rapporti fra corsisti e agenzie</p>	
--	--

<p>formative, delle modalità di iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi, dei requisiti di accesso alle provvidenze e dei diritti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali. V Le agenzie formative adottano carte dei servizi conformandosi ai principi in essa contenuti, pena la revoca dell'accreditamento.</p> <p>2. A garanzia del rispetto Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, il Garante della formazione professionale. Il Garante è scelto tra persone in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel campo della formazione professionale o della tutela dei diritti. Con l'atto di nomina sono stabiliti la durata del mandato, le ipotesi di rinuncia e di decadenza, l'organizzazione e il funzionamento, l'indennità. Il Garante presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della Carta medesima.</p>	<p>l'ammissione ai corsi, dei requisiti di accesso alle provvidenze e dei diritti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.</p> <p>I Centri Regionali di Formazione Professionale e le agenzie formative adottano carte dei servizi conformandosi ai principi in essa contenuti, pena la revoca dell'accreditamento.</p>
---	---

<p>TITOLO III - PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE</p>	
---	--

<p>Art. 35 <i>Funzioni e compiti della Regione</i></p>	
---	--

<p>1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione del sistema formativo.</p> <p>2. A tal fine, la Giunta regionale, V acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il Piano triennale per il sistema formativo con l'individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché V del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto di quelle da assegnare agli Enti Locali.</p> <p>Il Piano prevede, in particolare,</p> <p>a) gli indirizzi per la programmazione dell'offerta educativa e formativa,</p> <p>b) gli indirizzi per l'organizzazione della rete scolastica, in coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa e delle attività di orientamento;</p> <p>c) gli indirizzi di programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio scolastico, nonché l'individuazione dei requisiti di merito e di reddito;</p> <p>d) gli interventi che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere svolti adeguatamente solo a livello regionale;</p> <p>e) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari</p>	<p>2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base della proposta elaborata dal Consiglio scolastico regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il Piano triennale per il sistema formativo con l'individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché la definizione delle piante organiche del personale necessario al funzionamento del sistema secondo i principi e con gli interventi previsti nella presente Legge e del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto di quelle da assegnare agli Enti Locali.</p> <p><i>- "È necessario istituire organismi di governo, con componente maggioritaria eletta direttamente dai lavoratori e dagli utenti della scuola, con poteri concorrenti con la Regione e le Province e di controllo e indirizzo verso l'Ufficio Scolastico Regionale ed i CSA, per definire i bisogni, stabilire gli organici, tutelare la qualità dei servizi ed organizzare gli interventi, senza abbandonarli alle logiche burocratiche ed alla discrezionalità, spesso</i></p>
--	--

<p>nelle materie di cui alla presente legge.</p> <p>3. La Giunta regionale determina, inoltre, il calendario scolastico. Provvede all'informazione della comunità regionale in ordine alle materie della presente legge e promuove studi e ricerche finalizzate alla conoscenza delle realtà sociali, lavorative, socio-educative e delle problematiche connesse.</p>	<p><i>incompetente e/o autocratica di politici e dirigenti, a questo scopo sono dirette le modifiche dal art.35 all'art.41 e in particolare quelle dell'art. 38 e dell'art.40. Vanno poi allargati gli organismi di raccordo e confronto istituzionale e di consultazione, dibattito ed elaborazione previsti all'art.39 riscritto”.</i></p>
---	--

<p>Art. 36 Funzioni e compiti degli Enti Locali</p>	
--	--

<p>1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi regionali e nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica, avvalendosi della collaborazione istituzionale, V della consultazione con le parti sociali ed economiche, con l'associazionismo, con le famiglie e con tutti gli altri soggetti interessati.</p> <p>2. A tal fine le Province esercitano funzioni di coordinamento intermedio e, sulla base delle esigenze espresse dai Comuni singoli o associati, V predispongono i piani V per l'offerta formativa e i piani V di organizzazione della rete scolastica.</p> <p>3. I piani per l'offerta formativa, di norma triennali, sono predisposti sulla base dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi V a livello nazionale e locale e comprendono in particolare:</p> <p>a) interventi per il successo formativo e per la prevenzione dell'abbandono e della dispersione;</p> <p>b) azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola;</p> <p>c) azioni di sostegno e progettazione innovativa delle istituzioni scolastiche;</p> <p>d) servizi di supporto per gli allievi diversamente abili V o in situazione di disagio;</p> <p>e) interventi di orientamento scolastico e professionale;</p> <p>f) iniziative di educazione degli adulti e di educazione non formale;</p> <p>g) ogni altro intervento o servizio volto a qualificare l'offerta formativa.</p> <p>4. I piani per l'organizzazione della rete scolastica, di norma triennali, sono predisposti sentite le istituzioni scolastiche interessate, e in riferimento alle zone funzionali delimitate ai sensi dell'art. 13, comma 2 lettera b. Possono riguardare sia l'organizzazione</p>	<p>1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi regionali e nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica, avvalendosi della collaborazione istituzionale, delle funzioni di raccordo, monitoraggio e vigilanza esercitata dai Consigli provinciali per il sistema formativo e della consultazione con le parti sociali ed economiche, con l'associazionismo, con le famiglie e con tutti gli altri soggetti interessati.</p> <p>2. A tal fine le Province esercitano funzioni di coordinamento intermedio e, sulla base delle esigenze espresse dai Comuni singoli o associati e delle valutazioni e proposte dei Consigli provinciali per il sistema formativo, approvano i piani provinciali per l'offerta formativa e i piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.</p> <p>3. I piani per l'offerta formativa, di norma triennali, sono predisposti sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi e di qualificazione professionale a livello nazionale e locale e comprendono in particolare:</p> <p>d) servizi di supporto per gli allievi in situazione di svantaggio fisico e psichico o in situazione di disagio;</p>
--	--

<p>complessiva della rete scolastica che misure parziali e comprendono gli interventi per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimale degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi. L'istituzione di indirizzi scolastici che, per specificità o particolarità, abbiano caratteristiche sovraprovinciali è attuata previa intesa con la Regione, V che acquisisce il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo di cui all'38.</p> <p>5. Sono trasmessi dalle Province alla Regione che, entro 60 giorni successivi alla data del ricevimento, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. La mancanza di rilievi vale come silenzio assenso e le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico.</p> <p>6. Le Province concorrono all'elaborazione della programmazione regionale della V formazione professionale attraverso la rilevazione del fabbisogno formativo e l'individuazione, anche attraverso i centri per l'impiego, dei destinatari dei servizi in ambito provinciale.</p> <p>7. Sono di competenza delle Province le attività di formazione previste nella programmazione negoziata di competenza e lo sviluppo dei procedimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione della programmazione regionale della formazione professionale nell'ambito del territorio provinciale. Le Province V svolgono le funzioni di monitoraggio e controllo sulla gestione delle attività formative di loro competenza.</p> <p>8. Trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di ottobre, una relazione annuale sull'utilizzo delle risorse da questa assegnate nell'anno precedente, sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione territoriale.</p>	<p>..... L'istituzione di indirizzi scolastici che, per specificità o particolarità, abbiano caratteristiche sovraprovinciali è attuata previa intesa con la Regione, su proposta del Consiglio scolastico regionale che acquisisce il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo di cui all'38.</p> <p>6. Le Province concorrono all'elaborazione della programmazione regionale della istruzione e formazione professionale attraverso la rilevazione del fabbisogno formativo e l'individuazione, anche attraverso i centri per l'impiego, dei destinatari dei servizi in ambito provinciale.</p> <p>7. Sono di competenza delle Province le attività di formazione previste nella programmazione negoziata di competenza e lo sviluppo dei procedimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione della programmazione regionale della formazione professionale nell'ambito del territorio provinciale. Le Province con il supporto del Consiglio provinciale per il sistema formativo, svolgono le funzioni di monitoraggio e controllo sulla gestione delle attività formative di loro competenza.</p>
---	---

<p>Art. 37 <i>Collaborazione istituzionale, partecipazione sociale</i></p>	
---	--

<p>1. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle degli Enti Locali V nelle materie della presente legge assume la collaborazione interistituzionale come metodo, anche stipulando accordi e intese operative di natura territoriale, settoriale o per specifici interventi.</p> <p>2. Assume la partecipazione sociale come elemento portante del sistema formativo e promuove V sedi di ascolto con funzioni propositive e consultive.</p>	<p>1. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle degli Enti Locali e delle autonomie scolastiche nelle materie della presente legge assume la collaborazione interistituzionale come metodo, anche stipulando accordi e intese operative di natura territoriale, settoriale o per specifici interventi.</p> <p>2. Assume la partecipazione sociale come elemento portante del sistema formativo e promuove avvalendosi del Consiglio scolastico regionale,</p>
---	--

3. Assume, inoltre, la consultazione come strumento di governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali <u>maggiormente rappresentative</u> .	sedi di ascolto con funzioni propositive e consultive.
--	--

Art. 38 V Conferenza regionale per il sistema formativo	Art. 38 Consiglio scolastico regionale
--	---

<p>1. Entro <u>90</u> giorno dall'entrata in vigore della presente è istituita <u>V la Conferenza regionale per il sistema formativo</u>, quale sede di collaborazione istituzionale, <u>di confronto e</u> di raccordo <u>V</u> sulle politiche e la programmazione di cui alla presente legge.</p> <p>2. <u>La Conferenza V</u> ha compiti <u>V</u> propositivi e consultivi <u>V in merito allo</u> sviluppo dell'educazione, istruzione e formazione professionale, <u>a V</u> i piani per l'offerta formativa, <u>all'</u>organizzazione della rete scolastica, <u>nonché a V</u> tutti gli atti di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge. Acquisisce <u>pareri V</u> e proposte formulate <u>V</u> dalle consulte regionali di cui all'art. 39.</p> <p><i>- " E' di fondamentale importanza che i provvedimenti vengano istruiti e valutati con il concorso dei rappresentanti degli operatori e degli utenti, che rispondano del proprio mandato attraverso la verifica elettorale, ai cittadini e lavoratori direttamente coinvolti e consapevoli degli effetti delle decisioni. E' indispensabile supportare gli organi di governo politico-istituzionali con un organismo democratico tecnicamente competente e in grado di verificare direttamente le implicazioni degli atti, specie per la valutazione e l'indirizzo sull'operato del Ufficio scolastico regionale, dei Centri dei servizi amministrativi e dei dirigenti scolastici che attualmente hanno carattere autocratico."</i></p> <p>3. E' nominata <u>a V</u> dal Presidente della Regione, che <u>la V</u> presiede, anche tramite un Assessore a ciò delegato <u>V</u>, ed è composta <u>a V</u> da</p> <p>a) <u>i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati V</u>;</p> <p>b) <u>otto Sindaci, uno per provincia, di Comuni indicati dal Consiglio delle Autonomie locali, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale V</u>;</p> <p>c) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato <u>V</u>;</p> <p>d) otto rappresentanti <u>delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di uno per ogni provincia,</u></p>	<p>Entro <u>120</u> giorni dall'entrata in vigore della presente è istituito <u>il Consiglio scolastico regionale</u>, quale sede di collaborazione istituzionale, di raccordo e di <u>elaborazione dei provvedimenti attuativi</u> sulle politiche e la programmazione di cui alla presente legge.</p> <p>2. <u>Il Consiglio scolastico regionale</u> ha compiti <u>istruttori</u>, propositivi e consultivi <u>e funzioni di raccordo, monitoraggio e tutela degli utenti e degli operatori delle autonomie scolastiche e di</u> sviluppo dell'educazione, istruzione e formazione professionale <u>ed in particolare concorre a determinare:</u></p> <p>a) i piani per l'offerta formativa;</p> <p>b) l'organizzazione della rete scolastica;</p> <p>c) <u>la definizione delle piante organiche del personale;</u></p> <p>d) <u>le attività di indirizzo, valutazione e vigilanza sull' Ufficio Scolastico Regionale e sui Centri di Servizi Amministrativi;</u></p> <p>e) <u>l'integrazione nel sistema regionale, la valutazione e il sostegno delle attività delle autonomie scolastiche;</u></p> <p>f) tutti gli atti di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.</p> <p>Acquisisce <u>indicazioni</u> e proposte formulate <u>dai Consigli provinciali per il sistema formativo, dalla Conferenza regionale per il sistema formativo e</u> dalle consulte regionali di cui all'art. 39.</p> <p>3. E' nominato dal Presidente della Regione, che <u>lo</u> presiede, anche tramite un Assessore a ciò delegato, <u>o da un suo rappresentante</u> ed è composto da</p> <p>a) <u>un rappresentante dell' Unione delle Province Sarde;</u></p> <p>b) <u>un rappresentante della sezione regionale dell' ANCI;</u></p> <p>c) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, <u>nelle more della definizione del passaggio alla Regione delle funzioni amministrative;</u></p> <p>d) otto rappresentanti <u>dei lavoratori della scuola pubblica, eletti col sistema proporzionale su liste</u></p>
--	--

<p><u>garantendo la rappresentanza della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo modalità dalle stesse individuate V;</u> <u>e) tre rappresentanti indicati dalle agenzie formative accreditate V;</u> f) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca Educativa o un suo delegato; g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale; <u>h) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</u> <u>i) due rappresentanti delle parti sociali ed economiche maggiormente rappresentative.</u></p> <p style="text-align: center;">V</p> <p>4. Ai lavori della <u>Conferenza V</u> possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di educazione, istruzione e formazione professionale.</p> <p><u>5. La Conferenza è convocata dal Presidente o dal suo delegato e si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. Dura in carica fino allo scadere della legislatura.</u></p>	<p>regionali, presentate da almeno duecento sottoscrittori tra gli aventi diritto al voto; e) quattro rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola pubblica, eletti col sistema proporzionale su liste regionali, presentate da almeno duecento sottoscrittori tra gli aventi diritto al voto; f) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca Educativa o un suo delegato; g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale.</p> <p>Le elezioni dei rappresentanti di cui ai punti d) ed e) sono indette dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, che emana, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente, un regolamento elettorale e stabilisce i tempi e le modalità per garantire la partecipazione democratica degli elettori, nonché, per le liste dei lavoratori della scuola pubblica, il diritto a svolgere assemblee in orario di servizio per la loro presentazione.</p> <p>I membri di cui ai punti d) ed e) usufruiscono per svolgere il loro mandato delle stesse agevolazioni economiche e normative di cui godono i consiglieri provinciali.</p> <p>Il Consiglio dura in carica fino allo scadere della legislatura, si riunisce, di norma, una volta al mese, si dota di un regolamento ed elegge al suo interno tra i membri di cui ai punti d), e) e g) tre consiglieri ed un vice-Presidente Vicario, che ne costituiscono la Giunta esecutiva preposta a curare le relazioni istituzionali, istruire e dare continuità ed esecuzione ai lavori ed alle deliberazioni. I membri della Giunta usufruiscono per svolgere il loro mandato delle stesse agevolazioni economiche e normative di cui godono gli Assessori Provinciali e vengono dotati di una sede e di un adeguato supporto tecnico-amministrativo presso l'Assessorato competente.</p> <p>4. Ai lavori del Consiglio possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di educazione, istruzione e formazione professionale.</p>
---	---

Art. 39 V <i>Consulte regionali</i>	Art. 39 Conferenza regionale per il sistema formativo e <i>Consulte regionali</i>
--	--

1. Nell'ambito delle materie della presente legge, quali sedi di partecipazione sociale e di rappresentanza di secondo livello rispetto agli	1. Nell'ambito delle materie della presente legge, quali sedi di partecipazione sociale e di rappresentanza di secondo livello rispetto agli
--	--

organismi di partecipazione territoriale **V**, entro **90 V** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituite **V** la Consulta regionale dei genitori, la Consulta regionale degli studenti, la Consulta regionale dei docenti, la Consulta regionale dell'integrazione scolastica. **V**

2. La Consulta regionale dei genitori è composta da **due V** rappresentanti per Provincia dei Presidenti dei consigli di circolo e di istituto designati dagli stessi, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola, e da **due V** rappresentanti regionali delle associazioni dei genitori accreditate presso **il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca V**.

3. La Consulta regionale degli studenti è composta dai **Presidenti delle consulte provinciali degli**

organismi di partecipazione territoriale **e di consultazione, elaborazione e confronto**, entro **120** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituite **la Conferenza regionale per il sistema formativo**, la Consulta regionale dei genitori, la Consulta regionale degli studenti, la Consulta regionale dei docenti, la Consulta regionale dell'integrazione scolastica.

2 bis. La Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di collaborazione istituzionale, di confronto e di proposta sulle politiche e la programmazione di cui alla presente legge. E' composta da

- a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;**
- b) ventiquattro Sindaci o loro rappresentanti, tre per provincia, di Comuni indicati dal Consiglio delle Autonomie locali, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;**
- c) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, nelle more della definizione del passaggio alla Regione delle funzioni amministrative;**
- d) ventiquattro rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di tre per ogni provincia, garantendo la rappresentanza della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, e dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, secondo modalità dalle stesse individuate;**
- e) due rappresentanti indicati dai Centri regionali di formazione professionale;**
- f) due rappresentanti indicati dalle agenzie formative accreditate;**
- g) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca Educativa o un suo delegato;**
- h) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;**
- i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;**
- h) quattro rappresentanti delle parti sociali ed economiche maggiormente rappresentative.**

2. La Consulta regionale dei genitori è composta da **sei** rappresentanti per Provincia dei Presidenti dei consigli di circolo e di istituto designati dagli stessi, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola, e da **sei** rappresentanti regionali delle associazioni dei genitori accreditate presso **il Consiglio scolastico regionale**.

3. La Consulta regionale degli studenti è composta da **un rappresentante per Istituto di tutti gli**

<p><u>studenti, di cui all'art 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, n. 567 V.</u></p> <p>4. La Consulta regionale dei docenti è composta da un rappresentante <u>regionale</u> indicato, rispettivamente, da ogni associazione professionale dei docenti <u>operante in Sardegna e</u> accreditata presso <u>V. il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.</u></p> <p>5. <u>V</u> La Consulta regionale dei genitori, la Consulta regionale degli studenti e la Consulta regionale dei docenti sono presiedute dall'Assessore competente in materia di istruzione che le convoca, di norma, <u>una volta V</u> all'anno.</p> <p>6. La Consulta regionale dell'integrazione scolastica é composta da</p> <p>a) gli Assessori regionali competenti in materia di integrazione scolastica, preavviamento al lavoro e assistenza sociale delle persone con diverse abilità;</p> <p>b) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o suo delegato <u>V</u>;</p> <p>c) da due rappresentanti indicati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;</p> <p>d) tre rappresentanti, due dei quali indicati da Associazioni di volontariato delle disabilità, operanti sul territorio regionale e con rilevanza nazionale, e uno dalle federazioni o coordinamenti di insegnanti di sostegno accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con adeguata rappresentanza regionale.</p> <p>E' presieduta dal Presidente della Regione, o da un Assessore da lui delegato, che la convoca, e si riunisce, di norma, almeno <u>una volta V</u> l'anno.</p> <p>7. Ai Componenti delle Consulte di cui al comma 1 si applicano, per la partecipazione alle sedute, le disposizioni in materia di rimborsi secondo la vigente normativa regionale.</p>	<p>Istituti secondari di secondo grado della Sardegna.</p> <p>4. La Consulta regionale dei docenti è composta da un rappresentante indicato, rispettivamente, da ogni associazione professionale dei docenti accreditata presso il Consiglio scolastico regionale e da un rappresentante per ogni provincia della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della secondaria di 2° grado, dei centri per l'educazione degli adulti e dei centri regionali per la formazione professionale, indicati da assemblee provinciali apposite convocate dai Consigli provinciali per il sistema formativo garantendo la più ampia partecipazione.</p> <p>5. La Conferenza regionale per il sistema formativo, la Consulta regionale dei genitori, la Consulta regionale degli studenti e la Consulta regionale dei docenti sono presiedute dall'Assessore competente in materia di istruzione che le convoca, di norma, due volte all'anno.</p> <p>b) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o suo delegato nelle more della definizione del passaggio alla Regione delle funzioni amministrative;</p> <p>E' presieduta dal Presidente della Regione, o da un Assessore da lui delegato, che la convoca, e si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno.</p>
---	--

<p>Art. 40 V Conferenze provinciali di coordinamento</p>	<p>Art. 40 Consigli provinciali per il sistema formativo e Conferenze provinciali di coordinamento</p>
---	---

<p>V</p>	<p>1. I Consigli provinciali per il sistema formativo, come organi decentrati della Regione, elaborano proposte da sottoporre alle Province in merito ai</p>
-----------------	---

- *“Quanto affermato sulle esigenze di collaborazione e di controllo per l’art.38 è altrettanto vero rispetto alla programmazione territoriale decentrata e per il raccordo diretto con le autonomie: è indispensabile supportare gli organi di governo politico-istituzionali con un organismo sottoposto a verifica democratica diretta dei cittadini interessati ai servizi educativi e in grado di prevedere e verificare le implicazioni degli atti, specie per l’indirizzo e la valutazione sull’operato delle burocrazie e dei dirigenti che attualmente hanno carattere autocratico.”*

piani per l’offerta formativa ed ai piani di organizzazione della rete scolastica, svolgono funzioni di collegamento con il Consiglio scolastico Regionale e di raccordo, monitoraggio e vigilanza sul sistema formativo e attivano la consultazione con le parti sociali ed economiche, con l’associazionismo, con le famiglie e con tutti gli altri soggetti interessati.

Hanno compiti istruttori, propositivi e di tutela degli utenti e degli operatori per lo sviluppo dell’educazione, istruzione e formazione professionale su base provinciale ed in particolare concorrono a determinare la definizione delle piante organiche del personale. Svolgono per conto della regione l’attività decentrata di:

indirizzo, valutazione e vigilanza sui Centri dei Servizi Amministrativi;

integrazione e sostegno delle attività delle autonomie scolastiche;

verifica delle segnalazioni di violazioni dei diritti.

Sono nominati dall’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e composti da

a) L’Assessore provinciale alla pubblica Istruzione o un suo rappresentante

b) otto Sindaci o loro rappresentanti, di Comuni indicati dal Consiglio delle Autonomie locali, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;

c) un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale nelle more della definizione del passaggio alla Regione delle funzioni amministrative;

d) otto rappresentanti dei lavoratori della scuola pubblica, eletti col sistema proporzionale su liste provinciali, presentate da almeno cento sottoscrittori tra gli aventi diritto al voto;

e) quattro rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola pubblica, eletti col sistema proporzionale su liste regionali, presentate da almeno cento sottoscrittori tra gli aventi diritto al voto;

Le elezioni dei rappresentanti di cui ai punti d) ed e) sono indette contestualmente alle elezioni del Consiglio scolastico regionale, dall’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che emana, entro 40 giorni dall’entrata in vigore della presente, un regolamento elettorale e stabilisce i tempi e le modalità per garantire la partecipazione democratica degli elettori, nonché, per le liste dei lavoratori della scuola pubblica, il diritto a svolgere assemblee in orario

<p><u>1. V</u> Le Conferenze provinciali di coordinamento sono istituite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. V da ogni Provincia che ne definisce la composizione e il regolamento. Decadono allo scadere del mandato amministrativo dei Consigli provinciali. <u>Ad esse possono partecipare i Comuni, singoli o associati, i Centri di Servizio Amministrativi di riferimento, le istituzioni scolastiche, le università sarde, le agenzie di formazione professionale accreditate operanti nel territorio e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le parti sociali, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Le istituzioni scolastiche e le agenzie formative accreditate vi possono partecipare per mezzo di rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole. Limitatamente alle zone di confine o in relazione a problematiche che riguardino il territorio di più province, sono V invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre Province interessate.</u></p> <p><u>2. Le Conferenze provinciali hanno funzioni propositive e consultive sulle tematiche inerenti la programmazione territoriale di cui alla presente legge e possono rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema dell'educazione, istruzione e formazione professionale. Sono convocate dal Presidente di ogni Provincia o da un suo delegato e si riuniscono di norma almeno una volta all'anno.</u></p>	<p>di servizio per la loro presentazione. I membri di cui ai punti d) ed e) usufruiscono per svolgere il loro mandato delle stesse agevolazioni economiche e normative di cui godono i consiglieri comunali.</p> <p>I Consigli durano in carica fino allo scadere della legislatura regionale, si riuniscono, di norma, una volta al mese, si dotano di un regolamento ed eleggono al loro interno due consiglieri ed un Presidente che ne costituiscono la Giunta esecutiva preposta a curare le relazioni istituzionali, istruire e dare continuità ed esecuzione ai lavori ed alle deliberazioni., avvalendosi di un adeguato supporto tecnico-amministrativo fornito dalla Regione.</p> <p>I membri della Giunta usufruiscono per svolgere il loro mandato delle stesse agevolazioni economiche e normative di cui godono gli Assessori comunali.</p> <p>Ai lavori dei Consigli possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di educazione, istruzione e formazione professionale.</p> <p>2. Le Conferenze provinciali di coordinamento possono essere istituite da ogni Provincia che ne definisce la composizione e il regolamento. Decadono allo scadere del mandato amministrativo dei Consigli provinciali.</p> <p><i>- "I Consigli provinciali per il sistema formativo sono un organo decentrato della Regione per il raccordo con il sistema delle autonomie ed il sostegno alle attività programmatiche delle Province, degli Enti Locali e delle autonomie scolastiche. Le Province possono avvalersene e/o anche istituire propri organismi, con loro risorse e criteri."</i></p>
--	---

Art. 41 Monitoraggio e valutazione	
---	--

<p>1. Il monitoraggio e la valutazione dell'uso delle risorse, del raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e territoriale e delle politiche di intervento per l'educazione, istruzione e formazione professionale competono alla Regione, che li esercita avvalendosi di apposita struttura tecnica istituita presso gli assessorati competenti, dell'Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e del Comitato regionale di valutazione del sistema formativo V.</p> <p>2. La Regione, al fine di ottimizzare tale processo, svolge una funzione di impulso, indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti Locali, che provvedono al monitoraggio e alla valutazione nei rispettivi ambiti territoriali; promuove e sostiene l'uso da parte delle istituzioni scolastiche V e delle agenzie formative accreditate, dei sistemi di valutazione e autovalutazione, di rilevazione della qualità e l'acquisizione dei parametri di valutazione nazionali ed europei.</p> <p>3. Il Comitato regionale di valutazione del sistema formativo è un organismo tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di 5 membri, anche esterni alla Regione, di provata e documentata esperienza. E' nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime, pena la decadenza del parere, entro 15 giorni dalla proposta, e decade con il termine della legislatura.</p> <p>4. Ha il compito di:</p> <p>a) proporre criteri e metodologie per valutare i risultati delle politiche scolastiche e formative e degli interventi e dei progetti sostenuti e finanziati e cofinanziati dalla Regione e dagli Enti Locali;</p> <p>b) fornire indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione e la valutazione del piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 4;</p> <p>d) collaborare con l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione V;</p> <p>e) promuovere la diffusione della cultura della valutazione e dell'autovalutazione da parte delle singole istituzioni e dei soggetti operanti nell'educazione, istruzione e formazione professionale;</p> <p>f) procedere ad ogni altra attività di analisi e valutazione utile a migliorare il sistema formativo regionale;</p> <p>g) predisporre annualmente, entro il mese di ottobre, una relazione sullo stato del sistema formativo regionale.</p>	<p>che li esercita avvalendosi di apposita struttura tecnica istituita presso gli assessorati competenti, dell'Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e del Comitato regionale di valutazione del sistema formativo e del Consiglio scolastico regionale e dei Consigli provinciali per il sistema formativo.</p> <p>.....promuove e sostiene l'uso da parte delle istituzioni scolastiche, dei Centri Regionali di Formazione Professionale e delle agenzie formative accreditate, dei sistemi di valutazione e autovalutazione,</p> <p>d) collaborare con l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e con il Consiglio scolastico regionale;</p>
--	--

Art. 42 <i>Sistema informativo</i>	
---	--

<p>1. Nell'ambito del sistema informativo regionale la Giunta regionale istituisce specifici settori tematici interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Ciascuno ha lo scopo di raccogliere dati, informazioni analisi a supporto alle decisioni in ordine alla programmazione regionale e territoriale, alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa e alla condivisione della esperienze all'interno della comunità regionale.</p> <p>2. Istituisce, anche attraverso apposite intese con lo Stato e gli Enti Locali, l'anagrafe regionale degli studenti comprendente la popolazione scolastica a partire dalla scuola per l'infanzia, l'anagrafe dell'edilizia scolastica comprendente tutti gli edifici e i locali assegnati o da assegnarsi a istituzioni scolastiche ed il loro utilizzo. Ogni altro strumento utile a migliorare la programmazione regionale e le politiche d'intervento.</p> <p>3. Le agenzie formative accreditate e le istituzioni scolastiche paritarie e non statali, comprese le scuole dell'infanzia, che usufruiscano di finanziamenti regionali e degli Enti Locali, devono comunicare i dati utili all'anagrafe degli studenti secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale.</p>	
---	--

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
--	--

<p>Art. 43 <i>Norme transitorie</i></p> <p style="text-align: center;">V</p>	<p>1. Dalla approvazione della presente Legge la Regione ricerca un'intesa con le altre Regioni e attiva una trattativa con lo Stato per definire norme nazionali condivise che indichino i principi e criteri generali di competenza dello Stato e l'ambito di autonomia delle Regioni e stabiliscano i livelli essenziali dei curricula e dei programmi per garantire l'unitarietà del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, la validità nazionale dei titoli e delle qualifiche, i criteri di certificazione degli stessi e le modalità di passaggio tra i diversi percorsi.</p> <p>2. La Regione, nella contrattazione con lo Stato, si impegna per ottenere</p> <p>a) una definizione condivisa delle competenze e della composizione degli organismi collegiali di autogoverno democratico delle Istituzioni scolastiche autonome e della loro integrazione sistemica territoriale, garantendo le competenze dei collegi dei docenti ed il ruolo prevalente delle</p>
--	--

rappresentanze elettive degli utenti e dei lavoratori della scuola;

b) che i ruoli e le classi di concorso degli insegnanti, compresi quelli della istruzione professionale, rimangano statali, per garantire la qualità e l'unitarietà del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

3. L'accordo Stato-Regione, nell'ambito delle procedure di attuazione degli articoli 116, 117, 118 e 119 della Costituzione, dovrà in particolare indicare

a) i parametri per il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e per la definizione del rapporto-alunni classi e i margini di autonomia della Regione nella determinazione delle dotazioni organiche;

b) i criteri per la copertura stabile dei posti vacanti e per la determinazione dei contingenti di personale docente a carico dello Stato da assegnare al sistema di istruzione e di istruzione professionale regionale.

4. Nella definizione delle modalità per il trasferimento del personale amministrativo e delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione, saranno determinate eventuali forme di compensazione per l'impiego di contingenti di personale docente statale superiori ai livelli di cui al comma 3 punto a) del presente articolo, per far fronte alle esigenze stabilite con la presente Legge.

5. Fino alla piena distinzione delle competenze dello Stato e delle Regioni ed al corrispondente trasferimento delle risorse da determinarsi con Legge nazionale, la Giunta regionale, per l'attuazione della programmazione della rete scolastica e per la definizione dell'offerta formativa regionale, promuove intese con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per stabilire:

a) forme di collaborazione tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale che garantiscano il monitoraggio e la gestione condivisa dell'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e degli adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;

c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

6. Nelle more dell'attuazione della diffusione su tutto il territorio delle scuole pubbliche dell'infanzia prevista dall'art 4, comma 2 punto a, in deroga a quanto disposto dall'art.2 comma

	3, la Regione può sostenere finanziariamente le scuole dell'infanzia non statali per un anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente Legge.
--	---

Art. 44 <i>Decorrenza e abrogazioni</i>	
--	--

Art. 45 <i>Norma finanziaria</i>	
---	--